



Ministero della Salute

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria
Uff. IV DGPROGS

Proposta di deliberazione per il CIPE

Oggetto: Fondo Sanitario Nazionale 2017: nuova proposta di ripartizione della quota destinata al finanziamento della sanità penitenziaria.

L'articolo 2, comma 283 della legge 244/07 ha previsto che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, vengano definite le modalità ed i criteri per il trasferimento, dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia al Servizio sanitario nazionale, di tutte le funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle attrezzature e dei beni strumentali afferenti alla sanità penitenziaria, nonché delle risorse finanziarie quantificate complessivamente in 157,8 milioni di euro per l'anno 2008, 162,8 milioni di euro per il 2009 e 167,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. L'articolo 1, comma 513, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha successivamente stabilito che "il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale è rideterminato in riduzione dell'importo di 2.375.977 euro annui, a decorrere dall'anno 2014, per la componente del finanziamento di cui all'articolo 2, comma 283, lettera c), della legge 24 dicembre 2007, n. 244," in conseguenza dell'incremento della quota fissa riscossa nella Regione Friuli Venezia Giulia e spettante alla stessa dell'imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella regione.

Occorre provvedere quindi a ripartire i predetti **165.424.023 euro** per il finanziamento delle spese che le Aziende sanitarie locali sostengono per effetto del sopradescritto trasferimento di funzioni.

Con la presente proposta si supera il precedente criterio di riparto, che prevedeva l'assegnazione dei fondi sulla base di una quota indistinta (calcolata per il 65% in proporzione al numero di detenuti adulti presenti negli istituti penitenziari e al numero di minori in carico ai servizi della Giustizia Minorile, per il 30% in proporzione al numero degli ingressi dalla libertà dei detenuti adulti e dei minori, e per il 5% in proporzione alla presenza di istituti penitenziari con capienza regolamentare inferiore ai 200 posti attivi), di una quota riferita alla presenza degli ospedali psichiatrici giudiziari, e di una quota riferita alla presenza dei Centri clinici. La nuova organizzazione dei servizi di sanità penitenziaria, definita con l'Accordo sancito dalla Conferenza Unificata il 22.01.2015 (Rep. n. 3/CU, Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 64 del 18/03/2015), che ha esplicitamente disapplicato le previsioni che sostenevano la quota dei Centri Diagnostici Terapeutici (oggi SAI), unitamente alla definitiva chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari, hanno reso infatti non più attuale il vecchio criterio.

Si provvede pertanto, con la presente proposta, a ripartire le risorse di parte corrente per l'anno 2017 unicamente sulla base di una quota indistinta calcolata come segue:

- i. il 65% sulla base dell'incidenza percentuale complessiva del numero di detenuti adulti presenti negli istituti penitenziari alla data del 31.12.2016 e del numero di minori in carico ai servizi della Giustizia Minorile, anch'essi rilevati al 31.12.2016, attribuendo un

peso pari a 1 nel caso di inserimento di minori in IPM (Istituti Penali Minorili), CPA (Centri di Prima Accoglienza) e Comunità ministeriali, ed un peso pari a 1/10 nel caso di inserimento di minori in Comunità private. I dati utilizzati sono stati forniti dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria del Ministero della Giustizia con nota n. GDAP-0281865 del 6 settembre 2017 e dal Dipartimento della Giustizia Minorile del Ministero della Giustizia con nota n. 43130 dell'8 settembre 2017. La popolazione minorile in carico agli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni (USSM) non è contemplata ai fini del presente riparto in quanto alla stessa il Servizio sanitario nazionale è chiamato a garantire specifica assistenza psicologica attraverso i propri servizi territoriali.:

- ii. il 35% sulla base dell'incidenza percentuale complessiva del numero degli ingressi dalla libertà dei detenuti adulti alla data del 31.12.2016 e del numero degli ingressi dalla libertà dei minori, anch'essi rilevati al 31.12.2016, attribuendo un peso pari a 1 nel caso di inserimento in IPM (Istituti Penali Minorili), in CPA (Centri di Prima Accoglienza) e Comunità ministeriali, ed un peso pari a 1/10 nel caso di inserimento di minori in Comunità private. I dati utilizzati sono stati forniti dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria del Ministero della Giustizia con nota n. GDAP-0281865 del 6 settembre 2017 e dal Dipartimento della Giustizia Minorile del Ministero della Giustizia con nota n. 43130 dell'8 settembre 2017. Per i medesimi motivi di cui al punto precedente, anche in tal caso non risulta contemplata la popolazione minorile in carico agli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni (USSM).

Il criterio adottato è stato condiviso in data 13 settembre 2017, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nell'ambito del Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria di cui all'allegato A al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 30 maggio 2008.

Si provvede quindi a ripartire tra ogni regione l'importo complessivo di 167.800.000 euro sulla base del criterio sopra descritto, per poi provvedere alla riduzione, in ossequio a quanto disposto alla citata legge n. 147/2013, della somma di 2.375.977,00 euro, attraverso l'eliminazione della quota spettante alla Regione Friuli Venezia Giulia (2.254.270,00 euro) e la successiva riduzione proporzionale degli importi spettanti alle restanti regioni per un ammontare pari alla quota residua (121.707,00 euro).

Con riferimento al finanziamento oggetto del presente riparto si specifica che, nell'ambito del completamento del trasferimento alle Regioni e PP.AA. della sanità penitenziaria ex D.Lgs. n.230/1999, il DPCM 01.04.2008 è intervenuto determinando il trasferimento delle risorse esistenti negli specifici capitoli del bilancio dell'Amministrazione Penitenziaria alla data del 15.03.2008, assunta come riferimento generale per tutte le risorse, anche professionali, con lo stesso Decreto trasferite.

Le risorse finanziarie in parola – che costituiscono fondo finalizzato e spesa obbligatoria, ripartito tra le regioni con continuità e su base annua – concorrono alla garanzia dei livelli essenziali di assistenza in ambito penitenziario, integrandosi per le suddette specifiche finalità con altre risorse sanitarie ordinarie e specifiche.

Le risorse finanziarie oggetto del presente riparto non sono, pertanto, le sole finalizzate a sostenere l'esercizio di tutte le azioni per la tutela della salute in carcere nel rispetto delle vigenti normative sanitarie (come integrate dallo stesso DPCM 01.04.2008 e in conformità all'Accordo sancito dalla Conferenza Unificata il 22.01.2015 - Rep. n. 3/CU), oltre che delle prestazioni ordinariamente dovute agli adulti e minori in esecuzione penale esterna (per es., le prestazioni psicologiche ai minori in carico agli USSM, le prestazioni residenziali per le persone in misura di sicurezza non detentiva).

Con il presente atto si provvede ad assegnare la totalità delle somme spettanti a tutte le regioni a statuto ordinario, alla Regione **Sardegna** (per la quale le funzioni di sanità penitenziaria risultano ormai trasferite ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del D.Lgs. n. 140/2011), alla Regione **Valle d'Aosta** (per la quale le funzioni di sanità penitenziaria risultano trasferite ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 ottobre 2014 emanato ai sensi dell'articolo 5 del d.lgs. n. 192/2010), ed

alla Regione **Sicilia** (per la quale le funzioni di sanità penitenziaria risultano trasferite ai sensi del decreto legislativo 15 dicembre 2015, n. 222, entrato in vigore il 5 febbraio 2016).

La Regione **Friuli Venezia Giulia** provvede alla funzione con le risorse proprie, come assegnate in applicazione del richiamato articolo 1, comma 513, della legge 147/2013 per cui non viene determinato alcun importo a carico del finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

Per le Province autonome di **Trento e Bolzano** si applicano invece le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, del d.lgs. n. 252/2010 e di cui all'articolo 2, comma 109, della legge n. 191/2009, che prevedono che gli oneri siano a carico dei rispettivi fondi sanitari provinciali. Le relative quote vengono quindi rese indisponibili.

Si allega la relativa tabella di riparto.

Roma,

Il Ministro

Il Sole 24 ORE
Sanità 24

RIPARTO 2017 PENITENZIARIA

Regioni	DETENUTI		MINORI		DETENUTI + MINORI		FATTORI DI CORREZIONE						RIPARTO TEORICO SUL TOTALE DELLA SOMMA PER TUTTE LE REGIONI	RIPARTO EFFETTIVO 2017 CON RIDUZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 813, LEGGE 147/2013				
	a: 31 dicembre 2016		al 31 dicembre 2016		al 31 dicembre 2016		anno 2016		anno 2016		anno 2016				anno 2016		2017	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5) = (1) + (4)	(6)	(7)	(8)	(9) = (7) + (8)	(10) = (6) + (9)	(10a)	(C) = ((6a)/65%)+(10a)*35%))* totale colonna C			2017			
N.	N.	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	2017						
ABRUZZO	1.740	1	1	1.742	3,15%	850	16	3	18	869	1,72%	4.447.717	4.444.447	2,66%				
BASILICATA	540	11	0	551	1,00%	231	19	0	19	250	0,49%	1.378.955	1.377.941	0,83%				
CALABRIA	2.651	41	2	2.694	4,88%	1.661	98	3	101	1.762	3,48%	7.363.777	7.358.363	4,44%				
CAMPANIA	6.887	92	8	6.987	12,65%	4.945	427	28	455	5.400	10,67%	20.055.719	20.050.967	12,11%				
EMILIA R.	3.270	26	6	3.302	5,98%	3.096	208	14	222	3.308	6,54%	10.359.933	10.352.317	6,25%				
FRUIJI V G	614	0	0	614	1,11%	889	6	2	8	897	1,77%	2.254.270	2.254.270	0,00%				
LAZIO	6.108	60	6	6.174	11,18%	5.624	838	28	866	6.290	12,43%	19.492.974	19.478.643	11,77%				
LIGURIA	1.365	0	3	1.368	2,48%	1.783	22	5	27	1.810	3,56%	4.802.138	4.798.609	2,90%				
LOMBARDIA	7.814	53	16	7.883	14,27%	7.527	363	35	428	7.955	15,72%	24.800.881	24.782.648	14,97%				
MARCHE	783	0	2	785	1,42%	751	3	3	6	757	1,50%	2.429.634	2.427.847	1,47%				
MOLISE	341	0	0	341	0,62%	148	0	0	0	149	0,29%	846.689	846.689	0,51%				
PIEMONTE	3.843	37	4	3.884	7,03%	3.889	202	9	211	4.100	8,10%	12.429.362	12.420.224	7,50%				
PUGLIA	3.182	31	6	3.219	5,83%	3.992	180	13	193	4.185	8,27%	11.213.241	11.204.997	6,77%				
SARDEGNA	2.137	7	5	2.149	3,89%	1.003	103	9	112	1.115	2,20%	5.538.193	5.534.122	3,34%				
SICILIA	6.032	105	16	6.153	11,14%	4.909	519	26	545	5.454	10,78%	18.482.363	18.468.775	11,16%				
TOSCANA	3.276	15	2	3.293	5,96%	2.667	132	5	137	2.804	5,54%	9.757.822	9.750.649	5,89%				
TRENTO	426	0	0	426	0,77%	548	0	1	1	549	1,09%	1.479.076	1.477.869 (*)	0,89%				
BOLZANO	1.318	0	2	1.320	2,39%	522	0	4	4	526	1,04%	3.217.009	3.214.644	1,94%				
V D'AGOSTA	145	0	0	145	0,26%	75	0	0	0	75	0,15%	374.034	373.759	0,23%				
VENETO	2.181	11	3	2.195	3,97%	2.241	101	11	112	2.353	4,65%	7.066.210	7.061.015	4,27%				
TOTALI	54.653	490	84	55.227	100%	47.342	3.067	196	3.265	50.607	100%	167.800.000	165.424.023	100%				

(*) Province autonome di Trento e di Bolzano, importi non trasferibili ex art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.



Ministero della Salute

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria

Ufficio IV DGPROGS

Proposta di deliberazione per il CIPE

Oggetto: Fondo Sanitario Nazionale 2017 - proposta di ripartizione della quota destinata al finanziamento di parte corrente per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. Richiesta di intesa alla Conferenza Stato-Regioni, ai sensi dell'articolo 115, comma 1, lett.a) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112.

L'articolo 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211 convertito, con modificazione nella legge 17 febbraio 2012, n. 9 recante "*Disposizioni per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari*", al comma 7 ha previsto uno specifico stanziamento per concorrere alla copertura degli oneri di parte corrente derivanti dal completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, ivi inclusi gli oneri derivanti dalle assunzioni di personale qualificato da dedicare ai percorsi terapeutico riabilitativi finalizzati al recupero e reinserimento sociale dei pazienti provenienti dagli ospedali psichiatrici giudiziari, in deroga alla normativa nazionale in materia di contenimento della spesa del personale.

Alla copertura di detti oneri si provvede, ai sensi della citata normativa, nel limite massimo complessivo di 38 milioni di euro per l'anno 2012 e 55 milioni di euro a decorrere dal 2013, attraverso lo stanziamento del capitolo di spesa denominato "Fondo sanitario nazionale" iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, importo poi ridotto a 50,5 milioni di euro per l'anno 2013, a 49,12 milioni di euro per l'anno 2014 e a 53,54 milioni di euro per l'anno 2015 in ragione dello slittamento al 31 marzo 2015 del termine di chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari.

Con la presente proposta si supera il precedente criterio di riparto, che prevedeva l'assegnazione del 50% delle risorse disponibili sulla base della popolazione residente in ciascuna regione e provincia autonoma e del restante 50% sulla base del numero delle persone internate negli ospedali psichiatrici giudiziari, in ragione dell'ormai avvenuta chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari e della conseguente apertura delle REMS regionali (ex lege n. 9/2012) chiamate ad accogliere, tuttavia, solo persone alle quali sia applicata una misura di sicurezza detentiva che non trova elettiva gestione nell'ambito dei servizi sanitari ordinari nell'area della salute mentale.

Si provvede pertanto, con la presente proposta, a ripartire le risorse di parte corrente per l'anno 2017 (55 milioni di euro) unicamente sulla base della popolazione maggiorenne residente al 1° gennaio 2017 (dati ISTAT). Tale criterio è stato condiviso in data 13 settembre 2017, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nell'ambito del Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria di cui all'allegato A al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 30 maggio 2008.

Le spese di funzionamento per il Servizio sanitario nazionale conseguenti all'applicazione della richiamata normativa, sono correlate in parte all'attivazione delle nuove strutture secondo

quanto previsto dal citato articolo 3-ter del decreto-legge 211/11 ed in parte al rafforzamento della rete complessiva dei servizi residenziali ed ambulatoriali per la salute mentale.

L'erogazione delle risorse oggetto della presente proposta in favore di ciascuna regione è subordinata all'adozione del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, di approvazione dei programmi assistenziali regionali presentati, e a cui le regioni sono chiamate a dare attuazione, a valere sulle disponibilità per gli anni 2012 e 2013, per il completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, comprensivi delle eventuali richieste di assunzione di personale qualificato in deroga alla normativa vigente.

Con il presente atto si provvede, quindi, a ripartire la somma complessiva in favore delle regioni a statuto ordinario e delle regioni a statuto speciale (RSS) e delle province autonome (PP.AA), assegnando la totalità delle somme spettanti a tutte le regioni a statuto ordinario, alla Regione **Sardegna**, alla Regione **Valle d'Aosta** e alla Regione **Sicilia** che hanno completato il trasferimento delle funzioni, rispettivamente ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del d.lgs. n. 140/2011 (norma di attuazione), ai sensi dell'articolo 5 del d.lgs. 192/2010 (norma di attuazione), ed ai sensi del decreto legislativo 15 dicembre 2015, n. 222, entrato in vigore il 5 febbraio 2016.

Per le province autonome di **Trento e Bolzano**, in particolare, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, del d.lgs. n. 252/2010 e di cui all'articolo 2, comma 109, della legge n. 191/2009, che prevedono che le somme siano comunque rese indisponibili e che gli oneri siano posti a carico dei rispettivi fondi sanitari provinciali (come espressamente stabilito dal richiamato articolo 3-ter, comma 6 del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211).

Per la Regione **Friuli Venezia Giulia**, il trasferimento delle funzioni in materia è subordinato al trasferimento delle risorse da parte dell'Amministrazione statale tramite l'aumento della quota di compartecipazione ai tributi erariali che dovrà essere determinata e disposta da una legge statale di modifica dello statuto regionale, in applicazione delle procedure dell'articolo 7 del d.lgs. n. 274/2010 (Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 2011). Le risorse assegnate a detta Regione vengono accantonate.

Si allega la relativa tabella di riparto.

Roma,

Il Ministro

MINISTERO DELLA SALUTE

DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA

FSN 2017 - Somme di parte corrente per superamento degli OPG (art.3-ter del decreto-legge 211/11 convertito nella legge 9/2012)

REGIONI	Popolazione maggiorenne residente al 1.01.2017	IMPORTI
Piemonte	3.720.884	4.038.156
Valle d'Aosta	106.087	115.133
Lombardia	8.342.436	9.053.777
P.A. Bolzano	423.584	459.702 (*)
P.A. Trento	442.844	480.604 (*)
Veneto	4.098.185	4.447.628
Friuli Venezia Giulia	1.036.396	1.124.767 (**)
Liguria	1.349.448	1.464.512
Emilia Romagna	3.738.309	4.057.066
Toscana	3.173.234	3.443.809
Umbria	752.221	816.361
Marche	1.297.513	1.408.149
Lazio	4.935.305	5.356.128
Abruzzo	1.119.460	1.214.914
Molise	266.013	288.695
Campania	4.764.864	5.171.154
Puglia	3.384.040	3.672.590
Basilicata	483.320	524.532
Calabria	1.640.708	1.780.608
Sicilia	4.184.774	4.541.601
Sardegna	1.419.110	1.540.114
TOTALE	50.678.735	55.000.000

(*) Province autonome di Trento e di Bolzano: importi non trasferibili ex articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

(**) Friuli Venezia Giulia - somme accantonate per funzione non trasferita

FONTE DATI:

Popolazione residente al 01.01.2017: ISTAT